

Sul rapporto tra Modello di Organizzazione, gestione e controllo e reati ambientali.

di **Simone Procopio**

Sommario. 1. Premessa. – 2. La sentenza. – 3. Riflessioni sugli approdi giurisprudenziali in materia di MOG e reati ambientali. – 4. Conclusione.

1. Premessa

Con la sentenza n. 27148/2023, la Corte di Cassazione è tornata sul Modello di Organizzazione, gestione e controllo (c.d. MOG), concentrandosi, in questo caso, sui reati ambientali, specialmente l'art. 256, co.1, lett. a), d.lgs. 156/2006¹.

La pronuncia, in particolare, valorizza la peculiarità dei reati ambientali e la necessità di un MOG "su misura" al fine di ritenere esonerata la responsabilità dell'ente stesso.

Il presente contributo si pone l'obiettivo di evidenziare la difficoltà per un'azienda di dotarsi di un MOG adatto per i reati contro l'ambiente, ponendo un interrogativo - tenuto conto anche di quanto indicato dalla stessa Corte, nella sentenza in commento, per cui questa tipologia di condotte penalmente rilevanti può essere realizzata con modalità *estremamente eterogenee e disparate* – se non sia necessario un apposito intervento legislativo o comunque di tipo giurisprudenziale volto a dettare, in via interpretativa, criteri di redazione.

Oggetto di analisi del presente contributo sarà solamente la pronuncia della Corte sui motivi di ricorso concernenti la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dal reato ex art. 256, co. 1, d.lgs.152/2006, con un particolare approfondimento sul rapporto tra MOG e reati ambientali.

¹ "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

2. La sentenza

In data 24 giugno 2022, il Tribunale di primo grado di Mantova condannava la società – secondo il d.lgs. 231/2001 – per il reato di cui all’articolo 256, co.1, lett. a), d.lgs. 152/2006, oltre che al risarcimento delle parti civili costituite solidalmente con gli altri imputati persone fisiche.

Per mera completezza (anche se non di interesse in questa sede) si richiamano tutti i motivi di ricorso per Cassazione della società e si dà anche conto della pronuncia. I primi quattro sono sovrapponibili – come sostenuto dagli stessi giudici di legittimità – a quanto sostenuto dall’imputato persona fisica ricorrente il quale invocava la sussistenza dei presupposti per giungere ad una sentenza di assoluzione nel merito anziché ad una di proscioglimento per prescrizione del reato ex art. 129, c.p.².

Successivamente, la ricorrente censurava la sua responsabilità ex d.lgs. 231/2001 per ulteriori quattro ordini di motivi. Infatti, lamentava sia il difetto di prova intorno all’*interesse o vantaggio* conseguito dall’ente a seguito della realizzazione del reato sia il difetto di prova intorno alla colpa di organizzazione avendo l’ente adottato il MOG ai fini della prevenzione del reato ambientale oggetto dell’imputazione. A seguito, riteneva illegittima la sanzione, per carenza motivazionale, data la mancata diretta ed immediata derivazione del profitto dalla commissione del reato presupposto. In ordine a tale punto, la ricorrente lamentava anche l’illegittima determinazione del quantitativo di sanzione tramite una valutazione equitativa senza fare riferimento ad alcun elemento concreto. Con gli ultimi due motivi del ricorso, veniva invocata la illegittimità della sentenza impugnata sia perché la società era stata condannata come responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile senza che quest’ultima avesse esercitato l’azione civile nei suoi confronti sia la illogicità della motivazione in riferimento tanto al numero delle quote applicate come sanzione che alla loro entità unitaria. Infatti, in riferimento al quinto motivo di gravame, la Corte nega un’apparenza della motivazione la quale, anzi, forniva precise indicazioni in riferimento al concetto di vantaggio, inteso – in questa sede – come *risparmio di spesa* data anche la mancata adozione dei necessari presidi ambientali e delle necessarie garanzie finanziarie.

In riferimento alla colpa di organizzazione, il giudice di primo grado aveva ritenuto negligente il MOG per via dell’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo. I giudici di legittimità, anche in questo caso, hanno negato un vizio della motivazione in ordine sia all’apparenza che all’illogicità sostenuta dalla ricorrente, ritenendola conforme a giurisprudenza consolidata.

² In riferimento alla decisione intorno ai motivi sovrapponibili a quanto contestato dalla persona fisica ricorrente, si richiama la sentenza della Corte.

Il sesto vizio lamentato è stato parzialmente accolto poiché se, da una parte, la pronuncia impugnata era in linea con il costante orientamento giurisprudenziale in riferimento al non limitare la confisca a solo quanto di diretta e immediata derivazione ma a qualsiasi utilità che sia conseguenza dell'attività criminosa, dall'altra, ha ritenuto fondata la doglianza intorno alla quantificazione del profitto, che seppur correttamente è stato determinato in via equitativa, non si può prescindere dagli orientamenti di legittimità in materia che invocano la necessità di tener conto degli elementi concreti, limitando così la discrezionalità del giudicante.

Viene accolto, interamente, il ricorso concernente il vizio di motivazione per via dell'erronea statuizione della responsabilità civile della società proprio perché la parte civile non aveva mai citato come responsabile civile la persona giuridica, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato.

In ultima analisi, la Corte rigetta gli ultimi due motivi del ricorso, non rinvenendo alcun vizio di motivazione in ordine alle modalità di determinazione sia del numero delle quote applicate all'ente sia della loro entità unitaria.

3. Riflessioni sugli approdi giurisprudenziali in materia di MOG e reati ambientali

Come già indicato in precedenza, questo contributo ha l'intento di concentrarsi sul difficile rapporto tra MOG e reati ambientali. Infatti, non è la prima volta che la Corte si trova a dover dichiarare inadeguato un *modello* in riferimento alla commissione di un reato appartenente a tale categoria, tuttavia non ha mai provveduto a dare alcun criterio di formulazione e redazione di questo ai fini della prevenzione della realizzazione di tali reati. Invero, anche nella stessa sentenza oggetto odierno di analisi, la Corte dà atto della peculiarità di questi illeciti³, nonostante questo aspetto, ha deciso di non porre fine all'incertezza che grava in capo alle aziende, limitandosi a sostenere una eterogeneità di questi reati ma, allo stesso tempo, ritenendo inadeguati i MOG anche quando *adottati*.

Si richiama a tal riguardo la sentenza n.3157/2020, ove la stessa parte ricorrente lamentava l'assenza dell'esistenza di un contenuto minimo per i modelli organizzativi al fine di ritenerli idonei a prevenire tale tipologia di reati. Ivi, la società evidenziava come in materia antinfortunistica, il legislatore

³ "Ciò come rilevato in dottrina, soprattutto in relazione alle peculiarità dei reati ambientali, che determinano la necessità che la mappatura dei rischi sia condotta in modo specifico per ciascun reato, non essendo pienamente configurabile una modalità attuativa unitaria per il gruppo di questi reati, che possono essere commessi nell'ambito della attività di impresa, con modalità che nella pratica possono risultare estremamente eterogenee e disparate".

avesse tracciato un'impostazione *minima* di cui si debba dotare la società⁴. In tale sede, tuttavia la Corte ravvisò la responsabilità della società evitando di dover tracciare delle linee guida *indicative*, in attesa di un eventuale intervento legislativo. Inoltre, invocava, genericamente, la sola assenza della predisposizione di cautele atte ad evitare l'inquinamento così da ritenerla sintomo di scelte aziendali consapevoli.

Allo stesso modo, nel 2022, con la sentenza n. 38025, la Corte negò l'attenuante ex art. 12, co.2, lett. b), d.lgs. 231/2001⁵, e, dopo aver richiamato

⁴ Vd. art. 30, d.lgs. 81/2008. "1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

⁵ "2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

la pronuncia di primo grado, si concentrò solamente sullo statuire la non operatività del MOG nonostante ne fosse stata riconosciuta la idoneità con nomina di un organismo di vigilanza e con l'introduzione di un codice etico. Anche nella sentenza in commento, la Corte, negato il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, evidenzia l'inadeguatezza del MOG senza però indicare come poter ovviare alle lacune e dare alcuna indicazione ai fini della prevenzione, fine ultimo dei modelli. Infatti, non erano state richiamate solamente la genericità e la lacunosità, perché non erano state adottate le cautele *necessarie* a prevenire la commissione di reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, ma anche una sua generica inidoneità, fondando così una colpa di organizzazione. Tuttavia, proprio quest'ultimo aspetto sembra disatteso dal testo del provvedimento impugnato poiché si dà atto della adozione di un modello che descrive la attività svolta e, in merito ai rifiuti, stabilisce che siano gestiti conformemente alle normative vigenti oppure mediante l'applicazione di procedure di controllo sull'affidabilità dei fornitori. Inoltre, in materia di inquinamento del suolo, sottosuolo ed acque, vi è l'indicazione di procedure atte a prevenirlo e contrastarlo.

4. Conclusioni

Risulta opportuno dare conto come, con la sentenza n. 27148, i giudici di legittimità abbiano, seppur superficialmente, dato delle indicazioni sul MOG e sulla prevenzione, ma un lettore più attento riuscirebbe a scorgere che si tratta solamente di un richiamo alla disciplina ex d.lgs. 231/2001. Infatti, nella sentenza, a pag. 34, viene specificato come in materia di reati ambientali, si debba adottare un modello basato sulle caratteristiche specifiche dell'impresa, dovendo prevedere in modo chiaro e preciso i compiti dell'Organismo di Vigilanza che deve essere titolare di concreti poteri di controllo. Ma ciò lo si può ricavare già dall'art. 6, co.2 e 2-bis, e 7, d.lgs.231/2001.

È evidente come vi sia una importante difficoltà per le imprese nell'adottare un MOG idoneo per contrastare i reati ambientali. In questa sede, non si vuole contraddire le statuizioni della Corte in riferimento alla mancata operatività dei MOG, ma si vuole evidenziare le importanti lacune normative ed interpretative. Infatti, la giurisprudenza – specie nelle due sentenze di cui sopra (2022 e 2023) – ha riconosciuto la inidoneità del modello non soffermandosi, però, solamente su un vizio operativo ma rilevando una *inadeguatezza*. Di qui, risulta necessario a chi scrive, un intervento del legislatore o, in via meramente temporanea, della giurisprudenza di legittimità tale da indicare le caratteristiche necessarie che i modelli debbano

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”



avere, tenuto conto della eterogeneità e disparità con cui questa tipologia di reati viene realizzata. Si richiama nuovamente come anche in materia di sicurezza sul posto di lavoro, le condotte penalmente rilevanti siano eterogenee e disparate, tuttavia, in tale sede, è stata adottata una normativa che indica le caratteristiche necessarie – di cui si è dato in precedenza conto – mentre in materia ambientale, ancora sembra esserci molto lavoro da fare.